

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2226

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TUFFI, ALAIMO, ALESSI, ALIVERTI, ALOISE, ALTERIO, BIAFORA, CAROLI, CIAFFI, DEGENNARO, DI LAURA FRATTURA, FERRARI FRANCESCO, FORMIGONI, FORTUNATO, GALBIATI, GARAVAGLIA, GELPI, GUALCO, IANNUZZI, IODICE, ANGELO LA RUSSA, MANFREDI, VINCENZO MANCINI, MASTRANZO, MAZZOLA, PERANI, LUIGI RINALDI, ROJCH, RAFFAELE RUSSO, SARTORIS, SAVIO, TASSONE, TEALDI, TISCAR, TORCHIO, VAIRO, ZAMPIERI, ZARRO, ZOPPI

Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza
e di assistenza per i biologi

Presentata l'8 febbraio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — In un momento in cui da più parti giungono segnali per un più efficace sistema previdenziale che tuteli il cittadino lavoratore autonomo o dipendente giunto al termine del ciclo produttivo, si avverte massimamente la necessità di estendere in maniera uniforme e globale tale tutela a favore dell'intera collettività.

Si parla oggi, e se ne favorisce l'attuazione, di forme di previdenza integrative di quelle obbligatorie per legge, si operano sgravi fiscali a favore di chi sottoscrive fondi assicurativi, si consente alle

imprese del settore di godere di particolari benefici, ma non si avverte la profonda discrepanza che esiste fra le categorie professionali di antica formazione, dotate ciascuna del proprio ente di previdenza (medici, farmacisti, veterinari, ingegneri, avvocati, notai, geometri, ragionieri, commercialisti), e quelle di più recente istituzione. Queste ultime nell'improbabile previsione della creazione di un'unica cassa di previdenza per i professionisti, vedono mortificata la possibilità di autogestire, con la dovuta vigilanza ed in chiave mutualistica, le particolari esi-

genze pensionistiche ed assistenziali dei propri iscritti allo scopo di sottrarli, tra l'altro, all'impopolare offensiva svolta a loro carico da società commerciali, che operano per scopo di lucro.

A fronte di una situazione di questo tipo si impone una revisione delle tendenze accentratrici nel sistema previdenziale generale, in modo che le categorie professionali che si trovino, per numero di iscritti e per dimostrate esigenze, in una obiettiva condizione di necessità, possano disporre di uno strumento istituzionale senza fine di lucro utile a soddisfare le giuste aspettative in un contesto di mutualità, previdenza ed assistenza, sostitutivo nei casi previsti ed integrativo di quelli scaturenti dal rapporto di lavoro dipendente.

La presente proposta di legge si rivolge alla categoria professionale dei laureati in scienze biologiche iscritti all'ordine nazionale; tali iscritti hanno ormai superato le trentacinquemila unità e sono privi per la massima parte, di coperture assicurative obbligatorie.

Infatti a fronte dei biologi occupati nella struttura pubblica in rapporto di dipendenza, di altri nell'industria, nella

ricerca, nell'informazione scientifica, la quasi totalità dei biologi, a parte i titolari di laboratori di analisi, privi anch'essi di tutela, non ha occupazione, è sottoccupata, svolge attività di collaborazione episodica per la quale non è previsto alcun intervento di carattere previdenziale.

Non è poi da sottovalutare la considerazione che nell'ultimo quinquennio il numero degli iscritti all'ordine dei biologi è raddoppiato, con grande immissione di giovani, e che gli studenti del corso di laurea in scienze biologiche nelle università italiane si aggirano intorno alle 40.000 unità, con la conseguente previsione, a breve termine (ammesso che solo il 50 per cento degli studenti giunga alla laurea), di un incremento di almeno 50.000 unità degli iscritti all'ordine.

Pertanto, si impone una responsabile azione legislativa che dia vita ad un organismo di garanzia previdenziale per i biologi italiani.

La presente proposta, che i presentatori si augurano possa divenire legge dello Stato, trova concretezza nella previsione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i biologi con l'indicazione delle relative finalità istituzionali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i biologi).

1. È istituito l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i biologi (ENPAB).

2. L'ENPAB, di seguito denominato « Ente », è ente di diritto pubblico avente personalità giuridica e gestione autonoma. L'Ente ha sede legale in Roma e svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica.

ART. 2.

(Finalità dell'Ente).

1. L'Ente ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza degli iscritti e dei loro familiari nei limiti e con le modalità di cui alla presente legge.

2. L'Ente è diviso in due sezioni, una per l'assistenza e l'altra per la previdenza, e provvede ad entrambe, ove necessario, anche a mezzo di uffici periferici.

ART. 3.

(Iscrizione all'Ente).

1. Sono iscritti d'ufficio all'Ente e sono tenuti al versamento dei relativi contributi tutti gli iscritti all'ordine nazionale dei biologi.

2. L'iscrizione all'ordine nazionale dei biologi, o la cancellazione da esso, decorrono, ai fini dell'iscrizione o della cancellazione dall'Ente, dalla data di adozione della delibera di iscrizione o di cancellazione. I contributi previdenziali ed assi-

stenziali sono dovuti per l'intero anno, quale che sia la data dell'iscrizione o della cancellazione.

ART. 4.

(Organi dell'Ente).

1. Sono organi dell'Ente:

- a) il presidente;
- b) il consiglio nazionale;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il comitato esecutivo;
- e) il collegio dei sindaci.

ART. 5.

(Presidente).

1. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione fra i componenti di nomina elettiva.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il consiglio nazionale, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, stabilendone l'ordine del giorno, e promuove l'esecuzione delle deliberazioni.

3. Il presidente rimane in carica quattro anni, e comunque fino alla elezione del suo successore, e può essere rieletto.

4. In caso di assenza del presidente o di impedimento da lui dichiarato, i relativi poteri e la rappresentanza legale dell'Ente sono esercitati dal vicepresidente.

5. Il presidente, sentito il consiglio di amministrazione, può delegare l'esercizio di specifiche attribuzioni del suo ufficio al vicepresidente o ad un altro membro del consiglio di amministrazione.

ART. 6.

(Consiglio nazionale).

1. Il consiglio nazionale è formato dai nove componenti del consiglio dell'ordine nazionale dei biologi, dagli undici compo-

nenti del consiglio nazionale dei biologi e da ventuno iscritti all'Ente, eletti in occasione del rinnovo degli organi normali e di controllo di cui alla legge 24 maggio 1967, n. 396, nel rispetto delle modalità e delle procedure e con la permanenza in carica ivi previste.

2. In caso di decadenza dalla carica, per qualsiasi motivo, di un consigliere nazionale, il seggio è assegnato in base alla graduatoria dei non eletti.

3. Il membro subentrato ai sensi del comma 2 rimane in carica fino alla scadenza dell'organo di cui entra a far parte.

ART. 7.

(Compiti del consiglio nazionale).

1. Il consiglio nazionale:

a) elegge a scrutinio segreto, tra tutti gli iscritti all'Ente:

1) otto membri del consiglio di amministrazione;

2) due membri effettivi e due supplenti del collegio dei sindaci;

b) delibera sulle modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2;

c) determina l'importo dei contributi;

d) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno di ciascun anno;

e) delibera le variazioni del bilancio di previsione;

f) stabilisce le direttive di massima per il conseguimento degli scopi statutari;

g) delibera sulle modifiche dello statuto;

h) ove non diversamente disposto da leggi in vigore, delibera sulla misura del compenso annuo al presidente, al vicepresidente, ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché sulla misura del trattamento di

missione spettante ai consiglieri nazionali ed ai predetti membri che risiedono fuori Roma, e sull'ammontare del gettone di presenza;

i) delibera sull'eventuale istituzione di uffici periferici, stabilendo le norme relative al loro funzionamento;

l) delibera l'attuazione di *referendum* fra gli iscritti per decidere l'eventuale liquidazione dell'Ente.

2. Le delibere sulle modalità di attuazione di cui alla lettera *b)* del comma 1 sono soggette alla approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

3. Le delibere di cui alla lettera *h)* del comma 1 sono soggette alla approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 8.

(*Assemblea ordinaria*).

1. Il consiglio nazionale si riunisce in assemblea ordinaria almeno due volte all'anno.

2. L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente dell'Ente mediante avviso spedito per lettera raccomandata al domicilio dei singoli componenti presso le rispettive sedi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione.

3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno e del luogo della riunione, l'ora della prima e della seconda convocazione, da fissare con inizio ad un'ora almeno di distanza dalla prima, nonché l'ordine del giorno contenente gli argomenti da trattare.

ART. 9.

(*Assemblea straordinaria*).

1. Il consiglio nazionale si riunisce in assemblea straordinaria, su convocazione del presidente, quando questi ne ravvisi la necessità oppure quando sia richiesto mo-

tivamente per iscritto, da almeno un terzo dei componenti, oppure su richiesta del collegio sindacale per le materie di propria competenza.

2. La convocazione avviene con le modalità stabilite nell'articolo 8 e, in caso di urgenza, con almeno dieci giorni di preavviso.

ART. 10.

(Adunanze e votazioni).

1. Il consiglio nazionale è legalmente costituito con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno dei suoi componenti e, in seconda convocazione, di almeno un terzo di essi.

2. Oltre ai consiglieri nazionali possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, i componenti del consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci.

3. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, un funzionario dell'Ente, all'uopo designato, svolge funzioni di segretario.

4. Le votazioni avvengono per alzata e seduta. Esse avvengono per appello nominale qualora ciò sia richiesto da almeno dieci consiglieri prima dell'inizio della votazione.

5. Qualsiasi votazione di delibere riguardanti provvedimenti disciplinari, giudizi di responsabilità o comunque la persona degli iscritti deve avvenire per scrutinio segreto.

6. Sono valide le deliberazioni adottate a maggioranza dei votanti.

7. Il verbale delle sedute è inviato a ciascun componente del consiglio nazionale ed è sottoposto, nella seduta successiva, all'approvazione dell'assemblea.

8. I verbali delle sedute e le deliberazioni del consiglio sono firmati dal presidente e dal segretario e, numerati cronologicamente, sono raccolti in volumi.

ART. 11.

(Composizione del consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione è composto da undici membri, che possono

essere riconfermati, e dura in carica quattro anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 3.

2. Del consiglio di amministrazione fanno parte di diritto il presidente dell'ordine nazionale dei biologi o un membro del consiglio dell'ordine da lui delegato, un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia. Gli altri otto membri sono eletti dal consiglio nazionale dell'Ente ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), e con la procedura prevista dall'articolo 12.

3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. I seggi elettivi che rimangano vacanti per qualsiasi causa nel corso del mandato sono ricoperti in base alla graduatoria dei non eletti.

5. I membri eletti ai sensi del presente articolo rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione di cui entrano a far parte.

ART. 12.

(Elezione del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci).

1. Il consiglio nazionale si riunisce, su convocazione del presidente dell'Ente, per eleggere gli otto membri elettivi del consiglio di amministrazione ed i quattro sindaci elettivi, almeno trenta giorni prima della scadenza del quadriennio di durata in carica del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui, prima della scadenza del mandato, si renda necessario, per qualsiasi motivo, procedere al rinnovo totale degli organi di cui al medesimo comma 1.

3. Le votazioni si effettuano a scrutinio segreto per mezzo di schede munite del timbro a secco dell'Ente, recanti a stampa su una sola facciata le diciture « consiglieri di amministrazione » posta su otto

righe numerate; « sindaci effettivi » e « sindaci supplenti » poste ciascuna su due righe numerate. In ciascun rigo l'elettore scrive il nome ed il cognome degli iscritti all'Ente prescelti per le singole cariche.

4. Il seggio elettorale è formato dal presidente che lo presiede, o, in caso di impedimento, dal vicepresidente dell'Ente, da tre consiglieri non facenti parte del consiglio di amministrazione, presenti alla seduta quali scrutatori, e dal consigliere più giovane, quale segretario.

5. Risultano eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il più anziano per iscrizione all'ordine nazionale dei biologi; in caso di pari anzianità d'iscrizione è eletto il più anziano di età.

6. I risultati delle elezioni sono comunicati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 13.

(Conferimento delle cariche).

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente uscente entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui all'articolo 11, comma 3.

2. Nella prima seduta il consiglio è presieduto dal consigliere elettivo che ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, dal più anziano di età e procede all'elezione, a scrutinio segreto, del presidente, del vicepresidente, del tesoriere e dei tre componenti del comitato esecutivo di cui all'articolo 17, comma 1, scegliendoli tra gli otto consiglieri eletti dal consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a).

3. Gli eletti sono immediatamente insediati nelle rispettive cariche.

ART. 14.

(Compiti del consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione:

a) approva il regolamento interno dell'Ente;

b) delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio nazionale;

c) propone la misura dei contributi da stabilire a norma della presente legge;

d) delibera annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili;

e) delibera, in attuazione del piano di cui alla lettera d), sull'impiego dei fondi e stabilisce la formazione e l'impiego delle riserve e degli altri accantonamenti;

f) amministra le entrate e le uscite dell'Ente e delibera in merito alla costruzione ed all'acquisto di beni immobili, alla loro alienazione, permuta o trasformazione, secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti, tenuto conto del bilancio preventivo e delle eventuali direttive del consiglio nazionale;

g) delibera sulle iniziative dirette all'incremento delle entrate dell'Ente;

h) delibera il regolamento organico del personale e le sue modifiche; nomina e revoca il direttore generale e ne stabilisce il trattamento giuridico ed economico; delibera l'assunzione ed il licenziamento del personale in conformità alle norme del regolamento organico;

i) delibera l'eventuale costituzione di commissioni consiliari consultive per l'istruttoria di particolari problemi che interessano l'attività amministrativa dell'Ente, nominandone i componenti, integrati anche da esperti esterni all'amministrazione, e determinandone le materie di competenza nonché la durata del mandato;

l) delibera tutti gli altri provvedimenti amministrativi ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente;

m) dà le direttive per il normale e regolare svolgimento di tutti i servizi tecnici ed amministrativi dell'Ente e, in particolar modo, di quelli riguardanti la riscossione dei contributi, il servizio di tesoreria e l'erogazione delle prestazioni;

n) delibera su ogni altra questione demandatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Le deliberazioni indicate al comma 1, lettera h), sono soggette all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e della funzione pubblica.

ART. 15.

(Riunioni del consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni tre mesi dal presidente con avviso spedito con lettera raccomandata almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. Può essere convocato in qualunque momento, su richiesta motivata di almeno quattro dei suoi componenti o su richiesta del collegio sindacale, per le materie di sua competenza.

2. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno sei membri, compreso il presidente.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

4. I verbali del consiglio sono firmati dal presidente, dal direttore generale, e dal funzionario dell'Ente al quale, con delibera del presidente, è affidato l'incarico di svolgere le mansioni di segretario, e sono raccolti in volumi.

ART. 16.

(Delega al presidente).

1. Il consiglio di amministrazione può delegare al presidente alcune delle attribuzioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera m), ivi compresa la facoltà di autorizzare spese straordinarie urgenti, entro determinati limiti di importo. La delega deve risultare dal verbale delle adunanze ed è revocabile in qualunque tempo.

2. Il presidente delibera con i poteri del consiglio, al quale, alla sua prima riunione, deve sottoporre gli atti compiuti per ottenerne la ratifica.

ART. 17.

(Comitato esecutivo).

1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente dell'Ente, dal vicepresidente che, in caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume la presidenza, e da tre consiglieri eletti dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 13, comma 2.

2. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre membri, compresi il presidente e il vicepresidente.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

4. I verbali del comitato esecutivo sono firmati dal presidente, dal direttore generale e dal funzionario dell'Ente al quale, con delibera del presidente, è affidato l'incarico di svolgere le mansioni di segretario, e sono raccolti in volumi.

ART. 18.

(Attribuzioni del comitato esecutivo).

1. Il comitato esecutivo:

a) cura il conseguimento degli scopi dell'Ente nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione, dallo statuto e dai regolamenti;

b) predispone gli schemi delle disposizioni regolamentari e delle loro modifiche da sottoporre al consiglio di amministrazione;

c) delibera sulle domande degli iscritti e degli altri aventi diritto per il conseguimento delle prestazioni entro i limiti stabiliti dalle disposizioni regolamentari o dal consiglio di amministrazione. Il comitato esecutivo può rimettere al consiglio di amministrazione i provve-

dimenti in oggetto, qualora essi siano di particolare complessità ed importanza;

d) cura l'istruttoria e delibera la concessione di mutui ipotecari agli iscritti, con le modalità previste dalle disposizioni regolamentari, nei limiti dello stanziamento annuale fissato dal consiglio di amministrazione;

e) stabilisce le modalità di assegnazione in locazione degli immobili di proprietà dell'Ente, fissando l'ammontare dei canoni secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

f) su delega del consiglio di amministrazione delibera sulle spese di ordinaria amministrazione e su ogni altra materia legittimamente delegatagli.

ART. 19.

(Collegio dei sindaci).

1. Il collegio dei sindaci è composto da quattro membri effettivi e da quattro supplenti di cui:

a) un sindaco effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) un sindaco effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

c) due sindaci effettivi e due supplenti eletti dal consiglio nazionale.

2. La presidenza del collegio è assunta dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dura in carica quattro anni. I componenti possono essere riconfermati. Anche dopo la scadenza del quadriennio i sindaci continuano a restare in carica fino a che non siano sostituiti.

3. I sindaci intervengono alle riunioni del consiglio nazionale, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e possono partecipare alle riunioni delle

commissioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *i*).

4. Il collegio sindacale esercita le proprie funzioni secondo le disposizioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con la natura pubblica dell'Ente.

5. I seggi elettivi che per qualsiasi causa rimangono vacanti nel corso del mandato, sono ricoperti in base alla graduatoria dei non eletti.

6. I sindaci subentranti rimangono in carica fino a che resta in carica il collegio sindacale di cui entrano a far parte.

ART. 20.

(Decadenza dalla carica).

1. Il componente elettivo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale che, senza giustificato motivo, non intervenga alle sedute dei rispettivi organi per tre volte consecutive, è dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento del consiglio nazionale, previa contestazione all'interessato per eventuali giustificazioni da presentarsi entro il termine massimo di quindici giorni dalla data della contestazione. Contro la dichiarazione di decadenza è ammesso ricorso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della deliberazione con cui viene dichiarata la decadenza. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

ART. 21.

(Direttore generale).

1. Il direttore generale dirige i servizi dell'Ente ed ha le funzioni ad esso attribuite dal regolamento organico e dal consiglio di amministrazione.

2. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e fa parte di tutte le commissioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *i*).

ART. 22.

(Ricorsi amministrativi).

1. Contro i provvedimenti dell'Ente relativi alla concessione delle prestazioni previste dalla presente legge e dai regolamenti di attuazione, è ammesso ricorso al consiglio di amministrazione, che decide in via definitiva.

2. Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

ART. 23.

(Patrimonio dell'Ente).

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che sono acquisiti a qualsiasi titolo dall'Ente;

b) dalle somme destinate a formare speciali riserve o accantonamenti.

ART. 24.

(Entrate dell'Ente).

1. Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Ente sono le seguenti:

a) i contributi obbligatori degli iscritti;

b) i versamenti volontari degli iscritti;

c) i redditi del patrimonio e degli investimenti mobiliari ed immobiliari;

d) i contributi e le erogazioni dovute all'Ente per legge o per convenzione;

e) ogni altra eventuale entrata.

2. Per la classificazione delle entrate e delle spese per l'amministrazione e la contabilità dell'Ente si applicano le disposizioni di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

3. Per i contributi di cui alla lettera *a*) del comma 1 si osservano le norme sulla esazione delle imposte dirette con l'obbligo dei concessionari del « non riscosso per il riscosso ».

ART. 25.

(Esercizio finanziario).

1. L'Ente provvede al conseguimento dei suoi scopi istituzionali con i contributi a carico degli iscritti e con le altre entrate di cui all'articolo 24.

2. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Per ciascun esercizio il consiglio di amministrazione redige il bilancio preventivo entro il 30 novembre e quello consuntivo entro il 31 maggio.

3. Ogni cinque anni il consiglio di amministrazione redige il bilancio tecnico dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio dell'Ente. I bilanci preventivo, consuntivo e tecnico, corredati dalle rispettive relazioni, sono comunicati, nel termine di trenta giorni dalla loro approvazione da parte del consiglio nazionale, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il consiglio di amministrazione determina, altresì, l'entità delle riserve e degli accantonamenti.

ART. 26.

(Bilancio dell'Ente).

1. Il bilancio dell'Ente è unico e comprende due sezioni contabilmente distinte, una per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti ed una per l'assistenza.

2. La ripartizione delle entrate fra le sezioni del bilancio dell'Ente avviene secondo la destinazione delle entrate stesse, quale risulta dagli atti e dalle norme che le prevedono. In mancanza, essa è deliberata dal consiglio di amministrazione.

3. Gli oneri per l'erogazione della previdenza e della assistenza sono posti a carico di ciascuna sezione di competenza.

4. Le spese generali e di amministrazione sono poste a carico di ciascuna delle sezioni, secondo il seguente criterio:

a) gli oneri direttamente imputabili a ciascuna sezione sono posti per intero a carico di essa;

b) gli oneri indivisibili o non direttamente imputabili sono posti a carico di ciascuna sezione in ragione di quota, calcolata in proporzione alle erogazioni effettuate dall'Ente, rispettivamente nel campo della previdenza e dell'assistenza.

5. La ripartizione proporzionale di cui al comma 4 è stabilita annualmente e l'entità delle quote è fissata dal consiglio di amministrazione.

6. Non è ammesso storno di fondi da una sezione all'altra se non sotto forma di anticipazione di cassa.

ART. 27.

(Impiego di fondi).

1. I fondi disponibili dell'Ente possono essere impiegati:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o in titoli equiparati alle cartelle fondiarie;

b) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o presso banche di interesse nazionale o di notoria solidità finanziaria, designati dal consiglio di amministrazione;

c) in immobili urbani o rustici o mediante partecipazione almeno maggioritaria in società immobiliari;

d) in mutui garantiti da ipoteca di primo grado;

e) nelle altre forme che, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, siano autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Gli investimenti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono effettuati tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo

65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché delle necessità di cassa per gli impegni a breve e media scadenza.

ART. 28.

(Modifiche allo statuto).

1. Le modifiche allo statuto dell'Ente sono adottate con deliberazione del consiglio nazionale, a maggioranza dei due terzi dei componenti, e sono approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 29.

(Liquidazione dell'Ente).

1. La liquidazione dell'Ente è di competenza esclusiva del consiglio nazionale e può essere attuata solo dopo che sia stata decisa da almeno i due terzi degli iscritti, in seguito a *referendum* indetto dal consiglio stesso.

2. Il liquidatore è designato dal consiglio nazionale con delibera approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il liquidatore provvede alla realizzazione dell'attivo ed all'estinzione del passivo. I liquidatori possono essere più di uno.

3. La disponibilità risultante dalla liquidazione è devoluta:

a) per la parte assistenza, ad altro ente avente per scopo l'assistenza alla categoria, o, in mancanza, all'ordine nazionale dei biologi per lo stesso scopo. Il provvedimento deve essere approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

b) per le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti, a carattere sia obbligatorio sia facoltativo, agli aventi diritto e, in mancanza, per gli scopi che il liquidatore disponga e che siano approvati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 30.

(Vigilanza sull'Ente).

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sull'Ente e può ordinare ispezioni ed indagini sul suo funzionamento.

2. Qualora gli amministratori agiscano in violazione delle disposizioni statutarie o della legge o non adeguino la loro azione agli scopi dell'Ente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può sciogliere il consiglio di amministrazione e nominare un commissario straordinario il quale, entro un anno, deve indire le elezioni per il rinnovo del consiglio stesso. Il commissario straordinario resta comunque in carica fino alla nomina del nuovo consiglio.

ART. 31.

(Commissario straordinario).

1. In via transitoria e fino alle elezioni, da svolgersi ai sensi della legge 24 maggio 1967, n. 396, agli effetti di cui all'articolo 5 della presente legge, il presidente facente funzioni dell'ordine nazionale dei biologi assume la funzione di commissario straordinario dell'Ente e può avvalersi, senza oneri aggiuntivi per l'Ente, delle strutture e delle disponibilità dell'ordine nei limiti fissati dal consiglio direttivo dell'ordine medesimo. In tali casi, gli atti del presidente facente funzione sono sottoposti all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia, che provvede con proprio decreto.